

LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 71

LA RIFORMA INTEGRA PARLAMENTO E DEMOCRAZIA DIRETTA

di **Riccardo Fraccaro**

Con un certo stupore che leggiamo il fondo del Presidente De Siervo sul Sole 24 Ore di ieri. Le considerazioni circa l'approccio che la maggioranza ha tenuto in materia di riforma dell'articolo 71 della Costituzione sono ingenerose, non si può confondere il nostro atteggiamento aperto alle ragioni dell'opposizione, da tutti invocato, come mezzo di correzione di errori che il primo testo avrebbe contenuto. Nel merito, va respinta la considerazione oggettivamente elitaria per cui «solo in sede parlamentare e governativa si può avere una visione equilibrata del complesso dei fenomeni sociali, finanziari ed istituzionali», perché sarebbe «temibile un sistema politico fondato sui soggetti sociali, culturali ed economici».

Stupisce poi l'individuazione di un profilo critico che il testo rivelerebbe, perché produrrebbe una sorta di «congelamento» del potere legislativo del Parlamento durante i diciotto mesi destinati all'esame della proposta popolare. Tale congelamento semplicemente non c'è nel testo e non si capisce da dove lo tragga il Presidente De Siervo. Durante quel periodo, anche sulla materia sulla quale vorrebbe intervenire la proposta popolare, il Parlamento mantiene tutti i suoi poteri legislativi ed il Governo può intervenire con la decretazione in caso di necessità ed urgenza. Quelle leggi e quei decreti entreranno in vigore ed esplicano i loro effetti.

I diciotto mesi di esame par-

lamentare della proposta popolare sono invece destinati a consentire al Parlamento di introdurre una disciplina normativa che soddisfi i promotori e che in quel caso entrerà in vigore senza procedere a referendum. In caso contrario, le forze politiche in Parlamento utilizzeranno quel periodo per decidere se contrapporre alla proposta referendaria una controproposta parlamentare, che entrerà in vigore solo se sarà respinta quella popolare. Oppure potranno decidere di non contrapporre alcunché, così che, se la proposta popolare sarà respinta, non interverranno modifiche nell'ordinamento giuridico e naturalmente resteranno in vigore le disposizioni nel frattempo approvate da Governo e Parlamento.

Quanto ai vincoli parlamentari a seguito dell'eventuale approvazione referendaria, la riforma non introduce alcuna disciplina specifica, facendo in questo modo propria la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di referendum abrogativo.

Come si vede, dunque, l'asserzione per cui «l'adozione di una legge costituzionale del genere dimostrerebbe in modo palese che il potere legislativo risiede in via primaria fuori dal Parlamento della Repubblica» è un'opinione priva di fondamento perché l'obiettivo delle riforme è integrare democrazia rappresentativa e democrazia diretta».

Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

